

CO.M.IT.

“Consorzio Mercato Ittico Torino”

Regolamento interno per il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici di Torino



Rev. 12/2014

Sommario

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 2 - GESTIONE DEL MERCATO	5
ARTICOLO 3 – UTILIZZO DELLE PARTI COMUNI DEL MERCATO	5
ARTICOLO 4 - ORGANO AMMINISTRATIVO	6
ARTICOLO 5 - OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE	7
ARTICOLO 6 - COMPITI DELL’OSA.....	7
ARTICOLO 7 – MANUALE CORRETTA PRASSI IGIENICA.....	9
ARTICOLO 8 – RSPP.....	11
ARTICOLO 9 - COMPITI DEL RSPP	11
ARTICOLO 10 - ALTRO PERSONALE ADDETTO AL MERCATO	11
ARTICOLO 11 - VIGILANZA E SERVIZIO PER L’ORDINE PUBBLICO	12
ARTICOLO 12 - BADGE DI INGRESSO E ACCESSO AL MERCATO	12
ARTICOLO 13 - NORME PER I PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO.....	14
ARTICOLO 14 - CLIENTI.....	14
ARTICOLO 15 - ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI AD ACCEDERE AL MERCATO.....	15
ARTICOLO 16 - DISCIPLINA E NORME DI VENDITA.....	15
ARTICOLO 17 - PRODOTTI AMMESSI ALLA VENDITA NEL MERCATO	16
ARTICOLO 18 – UTILIZZO DEI POSTEGGI	17
ARTICOLO 19 - CONCESSIONE E GESTIONE DEI POSTEGGI.....	19
ARTICOLO 20 - CORRISPETTIVI PER I POSTEGGI	20
ARTICOLO 21 - TERMINE E DECADENZA DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI.....	21
ARTICOLO 22 - REVOCA DEL POSTEGGIO	21
ARTICOLO 23 - RESTITUZIONE DEL POSTEGGIO.....	22
ARTICOLO 24 - LOCALI E PARTI COMUNI DEL SEMINTERRATO	22
ARTICOLO 25 - SPESE COMUNI GENERALI	24
ARTICOLO 26 - VIABILITÀ INTERNA DEL MERCATO	24

ARTICOLO 27 - ORDINE INTERNO AL MERCATO	25
ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE	25
ARTICOLO 29 - VENDITA DI PRODOTTI NON CONFORMI AI REQUISITI DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE	26
ARTICOLO 30 - PULIZIA DEL MERCATO.....	26
ARTICOLO 31 - PREVENZIONE DELLE INFESTAZIONI	27
ARTICOLO 32 - MANUTENZIONE DEL MERCATO	27
ARTICOLO 33 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI DA PARTE DI CONSORZIATI	28
ARTICOLO 34 - CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ ED ORARI	28
ARTICOLO 35 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI.....	29
ARTICOLO 36 - OBBLIGHI GENERALI.....	32
ARTICOLO 37 - UTILIZZO DEL MARCHIO DEL CONSORZIO E DEL NUMERO DI RICONOSCIMENTO CEE	32
ARTICOLO 38 - VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI. PRINCIPI GENERALI.....	33
ARTICOLO 39 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI	35

* * *

Articolo 1 - Definizioni

In aggiunta ai termini ed alle espressioni eventualmente definite in altre clausole del presente regolamento, i termini e le locuzioni usati con le iniziali maiuscole hanno il significato di seguito indicato per ciascuno di essi.

- **“Autorità Competente”**: le Autorità riconosciute a livello nazionale e regionale per il controllo e la sorveglianza delle attività di commercio di prodotti ittici e/o comunque animali: a titolo esemplificativo e non esaustivo Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; SISP - Servizio Igiene e Sanità Pubblica; SPSAL - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro; SIA - Servizio Impiantistico Antinfortunistico (in alcune Regioni fa parte dell'ARPA); NAS- Servizio Veterinario; Capitanerie di Porto; ecc.
- **“Clienti”**: gli acquirenti di ciascun consorzio come indicati all'art. 14 del presente regolamento.

- **“Concessione”**: la concessione sottoscritta tra il Comune di Torino e il Consorzio in data 31 maggio 2012.
- **“Conсорziati”**: le/a persone/a giuridiche/a o ditta individuale, socio consorziato del consorzio mercato ittico di Torino e titolare di uno o più posteggi presso il mercato ittico di Torino.
- **“Consorzio”**: il consorzio mercato ittico di Torino, con sede in Torino, corso Ferrara n. 46.
- **“Mercato”**: l’edificio sito in Torino, corso Ferrara 46, riconosciuto secondo il Reg. 853/04 come Mercato Ittico, gli edifici di cui alla planimetria in allegato (Allegato A), le attrezzature, gli impianti ed i servizi siti in Torino - Corso Ferrara n. 46, posti a disposizione del Consorzio e dei Consorzati, per il commercio e la contrattazione all’ingrosso dei prodotti ittici ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili.
- **“Manuale di corretta prassi igienica”**: il manuale redatto in funzione dei Reg. CE 852/04 853/04 e s.m.i ed elaborato secondo il metodo HACCP, che descrive le attività espletate nell’ambito del Mercato e definisce le procedure da attuare affinché tali attività siano svolte garantendo il necessario standard e livello igienico sanitario.
- **“Organo Amministrativo”**: l’organo amministrativo del Consorzio, nominato in accordo con quanto previsto dallo statuto del Consorzio.
- **“OSA”**: la persona fisica o giuridica responsabile, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento CE n. 178/2002 e s.m.i., del rispetto delle disposizioni legislative in materia di sicurezza alimentare.
- **“Posteggio”**: lo spazio commerciale nell’ambito del Mercato che è stato aggiudicato da ciascun Consorzato all’esito del bando di gara indetto dal Consorzio in accordo con la Concessione. Il Posteggio è composto dall’area di vendita concessa al Consorzato nel plateatico, dalla zona ufficio, dal locale cella/laboratorio, dal box ubicato nel piano seminterrato.
- **“Prodotti”**: tutti i prodotti ittici la cui vendita è autorizzata ai Consorzati nell’ambito del Mercato, come meglio indicati all’art. 17 del presente Regolamento, previa acquisizione dell’autorizzazione sanitaria in accordo con quanto previsto dal Regolamento CE 852/04 e/o dal Regolamento CE 853/04.
- **“Regolamento”**: il presente regolamento, approvato dall’assemblea del Consorzio in data 13 febbraio 2013 e modificato dalla medesima assemblea in data [...], diretto a disciplinare le operazioni di compravendita, deposito e stoccaggio all’ingrosso dei Prodotti ittici freschi o comunque conservati o trasformati, provenienti da tutto il territorio dell’Unione Europea, nonché da paesi terzi, nel rispetto delle disposizioni sanitarie e commerciali vigenti in sede comunitaria nonché delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

- **“RSPP”**: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 81/08 comma 1, lettera F, e s.m.i. come meglio indicato all’articolo 9 del presente Regolamento.
- **“Statuto”**: lo statuto in vigore presso il Consorzio.
- **“Sanzione”**: ammenda pecuniaria comminata dall’Organo Amministrativo.

Articolo 2 - Gestione del Mercato

Il Mercato è gestito dal Consorzio in virtù delle disposizioni contenute nella Concessione. La gestione del Mercato è regolata dalle norme del presente Regolamento, da quelle ivi richiamate, dalla Concessione, nonché dalle disposizioni di legge applicabili al commercio/vendita di prodotti ittici.

I fondi necessari per la gestione del Mercato sono costituiti dal fondo consortile e dai contributi previsti a carico dei Consorziati dallo Statuto. La misura di tali contributi è determinata nella misura che si ritiene congrua per consentire al Consorzio di gestire nel miglior modo possibile il Mercato e per fornire ai Clienti dei Consorziati il miglior servizio possibile.

Articolo 3 - Utilizzo delle parti comuni del Mercato

All’interno del Mercato vi sono delle aree, dei locali, degli impianti, dei servizi, dei beni e delle attrezzature di uso comune, di cui è responsabile il Consorzio.

3.1 Aree e locali di uso comune

Si intendono aree e locali di uso comune: il suolo su cui sorge il Mercato; i piazzali; i camminamenti; le vie di accesso e più in generale tutte le superfici viarie pedonali e veicolari riconducibili al Mercato; le aree di scarico/carico dei Prodotti; le aree adibite a parcheggio o a sosta di veicoli; la recinzione esterna e le cancellate interne; gli spogliatoi ad esclusione dello spogliatoio per le aziende riconosciute ai sensi del Reg. CE 853/04 e s.m.i.; i magazzini comuni siti nel seminterrato; il locale cabina elettrica; i montacarichi; i servizi igienici; gli accessi dotati di sistemi elettronici e le postazioni di controllo degli accessi; le aree verdi; tutte le aree che possano essere adibite ad uso comune (di seguito **“Aree e Locali Comuni”**).

3.2 Impianti e beni di uso comune

Si intendono impianti e beni di uso comune: l’impianto antintrusione; l’impianto idrico di distribuzione/potabilizzazione/depurazione dell’acqua e le relative componenti anche di controllo e rilevazione; le prese dell’acqua; le bocchette antincendio esterne ed interne al Mercato; i

segnalatori antincendio; gli estintori e, più in generale, tutte le apparecchiature antincendio comprese le installazioni di controllo e di soccorso; gli impianti di refrigerazione; le postazioni e le lampade di monitoraggio insetti; le vasche di raccolta dei rifiuti; la benna di ricovero dei rifiuti; il sistema fognario; gli impianti elettrici delle parti comuni e le relative componenti elettriche anche di controllo e rilevazione; le strutture di illuminazione e decorazione delle parti comuni e le relative componenti; l'impianto di riscaldamento e di condizionamento; la segnaletica viaria; i contenitori per i rifiuti; le insegne del Mercato (di seguito **“Impianti e Beni Comuni”**).

3.3 Servizi di uso comune

Si intendono servizi di uso comune tutti i servizi erogati dal Consorzio a tutti i Consorziati e/o Clienti. A titolo esemplificativo: la pulizia e disinfestazione delle parti di uso comune; la manutenzione delle Aree e Locali Comuni e degli Impianti e Beni Comuni; la vigilanza e la gestione del sistema di autocontrollo; il servizio di accoglienza dei Clienti e/o dei terzi; la sorveglianza interna; la gestione e il controllo di tutti gli impianti tecnologici di uso comune; la raccolta e smaltimento di rifiuti non speciali; il servizio di promozione e pubblicità (di seguito **“Servizi Comuni”**).

Articolo 4 - Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo del Consorzio è responsabile dell'organizzazione e del regolare funzionamento del Mercato e dei servizi forniti in favore dei Consorziati, nel rispetto delle disposizioni di legge ed in accordo con quanto previsto dal presente Regolamento. All'Organo Amministrativo sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti:

- (i) accertare il possesso, da parte dei Consorziati, dei requisiti per l'ammissione alla vendita dei Prodotti, ed accertare il possesso, da parte dei Clienti, dei requisiti per essere ammessi all'acquisto dei Prodotti, in accordo con quanto previsto nel presente Regolamento;
- (ii) determinare gli orari di apertura e di chiusura del Mercato;
- (iii) comminare le Sanzioni a carico di tutti coloro che dovessero violare le disposizioni del presente Regolamento;
- (iv) coordinarsi con il RSPP e con l'OSA, al fine di perseguire, ognuno per la parte di propria competenza, il corretto funzionamento del Mercato in ottemperanza con la normativa vigente;

- (v) favorire e promuovere, anche tramite l'OSA, la massima collaborazione con le Autorità Sanitarie Competenti, al fine di garantire il regolare svolgimento del Mercato in ossequio alla normativa vigente in materia di compravendita dei prodotti ittici.

Articolo 5 - Operatore del Settore Alimentare (di seguito “OSA”) e consulenti esterni

Se la funzione di OSA non è ricoperta direttamente da un componente dell'Organo Amministrativo, a tal fine appositamente delegato, l'OSA è nominato dall'Organo Amministrativo, o, se nominato, dal consigliere delegato per la sicurezza alimentare, scegliendo da una lista di nominativi proposta dall'Assemblea del Consorzio o, in mancanza, da una lista proposta dall'Organo Amministrativo (di seguito “**Consulente OSA**”).

Il Consorzio, per mezzo dell'Organo Amministrativo, stipula con il Consulente OSA un contratto di consulenza professionale e il Consulente OSA potrà avvalersi a proprie spese, nell'espletamento del proprio incarico, di propri collaboratori esterni. Il compenso del Consulente OSA è stabilito dall'Organo Amministrativo sentito il parere vincolante dell'Assemblea del Consorzio. L'Organo Amministrativo potrà altresì delegare la funzione OSA al Consulente OSA anche a mezzo di apposita procura notarile.

Il Consulente OSA può avvalersi di un supporto professionale esterno al fine di disporre delle competenze e degli strumenti tecnico scientifici necessari per il corretto espletamento del proprio incarico. Il consulente in questione non dovrà in alcun modo sostituire il Consulente OSA nell'espletamento dei suoi incarichi ed il costo del medesimo sarà sopportato unicamente da quest'ultimo.

Articolo 6 - Compiti dell'OSA

L'OSA è responsabile di tutti i compiti e le funzioni indicate dal Regolamento CE n. 853/2004, nonché nelle *“linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l'identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale di cui al Regolamento CE n. 853/2004”*.

In particolare l'OSA deve garantire la predisposizione e l'attuazione del Manuale di corretta prassi igienica, nonché sorvegliare e vigilare sulla corretta pianificazione delle seguenti procedure:

6.1 Pulizia e sanificazione

L'OSA deve fornire all'Organo Amministrativo un parere non vincolante circa la competenza e la professionalità dei soggetti terzi candidati per svolgere l'attività di pulizia/sanificazione del Mercato. Inoltre, l'OSA dovrà (i) cooperare con il soggetto incaricato del servizio di pulizia/sanificazione pianificando insieme le attività di pulizia da espletare, le frequenze e le metodiche del servizio di pulizia, (ii) effettuare riunioni ed incontri con il soggetto incaricato e con il personale del Consorzio con frequenza almeno annuale; (iii) richiedere e mantenere aggiornata la documentazione (schede tecniche e di sicurezza) relativa ai prodotti chimici utilizzati per l'attività di pulizia/sanificazione; (iv) verificare attraverso ispezioni l'efficacia delle operazioni stabilite e validare la procedura di pulizia/sanificazione effettuando verifiche microbiologiche sulle superfici di interesse. L'OSA, potrà decidere in autonomia il laboratorio di analisi al quale affidare l'esecuzione delle verifiche microbiologiche, purché sia accreditato presso gli Enti competenti in materia; il costo dei controlli è a carico del Consorzio. Oltre a quanto precede, l'OSA potrà richiedere ed autorizzare attività di pulizia straordinaria aventi ad oggetto locali/aree non indicate nel piano di pulizia di cui al Manuale di corretta prassi igienica. Infine l'OSA dovrà effettuare incontri formativi, almeno con frequenza annuale, con il personale dell'incaricato.

6.2 Monitoraggio e lotta agli infestanti

L'OSA deve fornire all'Organo Amministrativo un parere non vincolante circa la competenza e la professionalità dei soggetti terzi candidati per svolgere l'attività di monitoraggio e lotta agli infestanti, indicando i soggetti che reputa in grado di adempiere correttamente l'attività di monitoraggio e lotta agli infestanti. Nello specifico l'OSA dovrà indirizzare l'Organo Amministrativo su aziende con esperienza pluriennale nel settore, certificate a fronte delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 22000, UNI 11381.

L'OSA dovrà altresì collaborare con il soggetto incaricato del monitoraggio e della lotta agli infestanti pianificando in concerto le attività da eseguire e concordando le frequenze e le metodiche di lavoro. L'OSA dovrà richiedere e mantenere aggiornata tutta la documentazione (schede tecniche e di sicurezza) relativa ai prodotti chimici utilizzati nella lotta agli infestanti, nonché verificare attraverso ispezioni l'efficacia dell'attività svolta dal soggetto incaricato.

6.3 Manutenzione delle aree verdi

L'OSA deve fornire all'Organo Amministrativo un parere non vincolante circa la competenza e la professionalità dei soggetti terzi candidati per svolgere l'attività di manutenzione delle aree verdi, indicando i soggetti che reputa in grado di adempiere correttamente l'attività di manutenzione in questione. L'OSA dovrà altresì collaborare con il soggetto incaricato pianificando in concerto le attività da eseguire e concordando le frequenze e le metodiche di lavoro.

6.4 Gestione delle risorse

L'OSA dovrà elaborare una procedura avente ad oggetto la manutenzione del Mercato la gestione del personale del Consorzio, la gestione delle attrezzature di uso comune.

6.4.1 *Manutenzione del Mercato:* l'OSA deve fornire all'Organo Amministrativo un parere non vincolante circa la competenza e la professionalità dei soggetti terzi candidati per svolgere l'attività di manutenzione del Mercato, indicando i soggetti che reputa in grado di adempiere correttamente l'attività di manutenzione. L'OSA dovrà altresì collaborare con il soggetto incaricato, pianificando le attività di manutenzione ordinaria e richiedendo gli interventi di manutenzione straordinaria necessari, previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

6.4.2 *Gestione del personale:* l'OSA dovrà effettuare attività di formazione del personale del Consorzio in materia di sicurezza alimentare almeno con frequenza annuale, affinché il personale del Consorzio apprenda la corretta modalità di gestione e conservazione della documentazione in materia di sicurezza alimentare, nonché le norme e le regole che disciplinano la vendita dei Prodotti.

6.4.3 *Gestione delle attrezzature:* l'OSA provvederà a collaborare con le ditte preposte per la manutenzione ordinaria dei montacarichi e dell'ingresso bussola del seminterrato.

6.5 Controllo della qualità delle acque

L'OSA ha il compito di elaborare una procedura di controllo della potabilità delle acque del Mercato, avendo cura di redigere un piano di campionamento dei “punti acqua” del Mercato riconducibili a ciascun Consorziato. A tal fine, il Consorziato dovrà effettuare l'analisi del proprio “punto acqua” nel periodo indicato dall'OSA e consegnare a quest'ultimo copia del referto di analisi. Qualora all'esito dei test emergessero delle criticità, l'OSA dovrà prontamente informare l'Organo Amministrativo, comunicando altresì al Consorziato tutte le azioni che quest'ultimo dovrà porre in essere al fine di risolvere la problematica riscontrata. Inoltre, l'OSA dovrà effettuare un'analisi di controllo microbiologico e chimico sui “punti acqua” delle parti comuni, definendo preventivamente un piano di campionamento. L'OSA, potrà decidere in autonomia il laboratorio di analisi al quale affidare l'esecuzione delle verifiche microbiologiche, purché sia accreditato presso gli Enti competenti in materia; il costo dei controlli è a carico del Consorzio.

6.6. Gestione delle non conformità/anomalie

Qualora l'OSA riscontrasse delle non conformità/anomalie nell'ambito della propria attività di supervisione e controllo, dovrà elaborare e pianificare senza indugio le azioni correttive necessarie per eliminare la problematica, informando prontamente l'Organo Amministrativo nonché il/i Consorziato/i eventualmente coinvolti.

6.7 Report e ispezioni

L'OSA, nell'ambito della propria attività di verifica ispettiva dovrà, con frequenza bimestrale, redigere e trasmettere all'Organo Amministrativo un apposito *report* nel quale dovrà riportare le problematiche riscontrate, i dati risultanti da attività ispettive e/o di controllo, nonché dovrà indicare le attività reputate necessarie per consentire al Mercato di mantenere e non pregiudicare il suo livello di sicurezza alimentare. L'OSA potrà ispezionare in qualsiasi momento i Posteggi al fine di verificare la presenza delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge e dalla normativa applicabile in materia di compravendita di prodotti ittici.

Qualora l'Organo Amministrativo avesse nominato un Consulente OSA ai sensi del precedente articolo 5, quest'ultimo sarà obbligato a svolgere il proprio incarico in ossequio a tutte le norme, nessuna esclusa, applicabili all'OSA in virtù del presente Regolamento. Parimenti, i Consorziati saranno obbligati nei confronti del Consulente OSA in ossequio a tutte le norme, nessuna esclusa, del presente Regolamento.

Articolo 7 - Manuale di corretta prassi igienica

Il Manuale di corretta prassi igienica è redatto dall'OSA o dal Consulente OSA, ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004, del Regolamento CE n. 853/04, e della norma UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 22000. Il Manuale di corretta prassi igienica deve essere approvato dall'Assemblea dei soci previo parere favorevole da parte dell'Organo Amministrativo. I Consorziati sono tenuti al rispetto delle norme stabilite dal Manuale di corretta prassi igienica.

Qualora vi siano delle situazioni/circostanze potenzialmente in grado di pregiudicare la sicurezza alimentare del Mercato, l'OSA (o il Consulente OSA) dovrà integrare/modificare prontamente il Manuale di corretta prassi igienica ed i documenti ad esso annessi. Lo stesso dovrà essere fatto al fine di adeguare le procedure alla reale situazione di fatto del Mercato ed a garantire il rispetto delle normative applicabili in materia di sicurezza alimentare. In entrambi i casi, le modifiche/integrazioni dovranno essere precedute dall'informativa rivolta all'Organo Amministrativo ed a ciascun Consorziato con la quale l'OSA (o il Consulente OSA) preciserà la natura dell'integrazione. Il Manuale di corretta prassi igienica deve essere consegnato dall'OSA (o dal Consulente OSA) a tutti i Consorziati, i quali dovranno allegarlo al manuale di corretta prassi igienica redatto per la propria azienda.

Articolo 8 - RSPP

L'RSPP è nominato dall'Organo Amministrativo, scegliendo da una lista di nominativi proposta dall'Assemblea del Consorzio o, in mancanza, da una lista predisposta dal medesimo organo amministrativo. Il Consorzio stipula con il RSPP un contratto di consulenza professionale e il RSPP potrà avvalersi a proprie spese, nell'espletamento del proprio incarico, di propri collaboratori esterni. Il compenso del RSPP è stabilito dall'Organo Amministrativo sentito il parere vincolante dell'Assemblea del Consorzio.

Articolo 9 - Compiti del RSPP

Il RSPP assume i compiti e le responsabilità definite dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (*"Testo Unico sulla salute sicurezza sul lavoro"*). Ulteriori dettagli sulle modalità di azione del RSPP sono definiti nel documento di valutazione dei rischi (DVR) e nel documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Articolo 10 - Altro personale addetto al Mercato

L'Organo Amministrativo è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni da personale assunto dal Consorzio, in ragione delle effettive necessità ed esigenze operative del Mercato (di seguito **"Dipendenti/e"**). L'Organo Amministrativo provvede alla definizione dell'organico che ritiene necessario, indicando le qualifiche, i compiti e il trattamento economico che intende riconoscere a ciascun Dipendente.

I Dipendenti collaborano con l'Organo Amministrativo nello svolgimento dei compiti ad esso affidati e secondo le disposizioni dal medesimo impartite. L'Organo Amministrativo non può affidare ai Dipendenti mansioni o compiti che non siano in linea con la qualifica e con l'esperienza del Dipendente e, comunque, che violino le disposizioni contenute nella legislazione in materia di lavoro dipendente. L'Organo Amministrativo potrà incaricare dei propri Dipendenti o dei soggetti esterni alla vigilanza del Mercato, affinché sia assicurato il mantenimento dell'ordine pubblico nella zona del Mercato e l'osservanza da parte dei Consorziati, dei Clienti e/o dei frequentatori a qualsivoglia titolo del Mercato, delle norme di legge e del presente Regolamento. Il personale addetto alla vigilanza dovrà comunicare tempestivamente all'Organo Amministrativo le condotte illecite rilevate affinché il primo possa esperire le più opportune iniziative a tutela del Mercato.

Articolo 11 - Vigilanza e servizio per l'ordine pubblico

L'ordine pubblico è assicurato dalla presenza presso il Mercato di un impianto di videosorveglianza a copertura esterna ed interna dei locali con videoregistrazione degli eventi nel rispetto delle disposizioni di legge. L'Organo Amministrativo, inoltre, potrà affidare la sorveglianza del Mercato ad uno o più custodi definendone i compiti e le mansioni.

L'Organo Amministrativo potrà decidere di predisporre altri tipi di controllo, automazione degli accessi, presenza fisica armata o meno, e tutto quanto ritenuto più opportuno per il conseguimento dello scopo della sicurezza del Mercato.

Articolo 12 - Badge di ingresso e accesso al Mercato

L'ammissione al Mercato è autorizzata dal Consorzio mediante il rilascio ai Consorziati, ai loro familiari coadiuvanti, al loro personale dipendente, ai Dipendenti, all'OSA, al RSPP, ai componenti dell'Organo Amministrativo, ai fornitori, di un badge di ingresso completo dei dati anagrafici, riconoscimento fotografico e della qualifica professionale ricoperta.

I dipendenti di ciascun Consorzio potranno accedere al Mercato e svolgere la propria attività lavorativa in favore del Consorzio soltanto se quest'ultimo è in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito "**DURC**"). L'Organo Amministrativo è legittimato a richiedere in qualsiasi momento al Consorzio l'esibizione del DURC. Qualora il Consorzio non ne fosse in possesso, l'Organo Amministrativo dovrà immediatamente ritirare i badge in possesso dei dipendenti del Consorzio inadempiente ed applicherà al Consorzio una sanzione pari ad Euro 500,00 per ogni dipendente in forza del Consorzio.

L'Organo Amministrativo rilascerà il badge ai Clienti previa dimostrazione del possesso dei requisiti per accedere al Mercato e qualora non sussistano pregresse morosità e/o situazioni debitorie nei confronti dei Consorziati. Il badge dovrà essere indossato dai Clienti all'interno del Mercato in modo visibile ed esibito unitariamente ad un documento di riconoscimento, a semplice richiesta del personale del Consorzio e/o di altro soggetto incaricato dal Consorzio a effettuare il servizio di vigilanza e sicurezza presso il Mercato.

L'Organo Amministrativo dovrà attivarsi al fine di ottenere la restituzione del badge in possesso di tutti i Clienti risultati morosi a seguito di una segnalazione pervenuta da un Consorzio. La sospensione, nonché il mancato rilascio, dovrà essere comunicata dall'Organo Amministrativo a tutti i Consorziati, a mezzo posta elettronica certificata. Qualora i Consorziati, ottenuta l'informazione della sospensione o del mancato rilascio o del ritiro del badge dovessero continuare

ad effettuare forniture di Prodotti in favore del Cliente sospeso o non munito di badge nell'ambito del Mercato, l'Organo Amministrativo dovrà comminare loro, a titolo di sanzione, il pagamento di € 500,00 da applicarsi ad ogni fornitura effettuata in violazione delle previsioni del presente articolo 12. Qualora il Consorziato perdurasse nella propria condotta dopo la comminazione della prima sanzione, oltre alle sanzioni pecuniarie eventualmente applicabili, l'Organo Amministrativo dovrà sanzionare il Consorziato con la sospensione dell'attività per 3 giorni lavorativi.

Il consorziato non potrà in alcun modo vendere prodotti a Clienti morosi oggetto di sospensione, ovvero, blocco da parte di altri consorziati, nel raggio di 2 km. Qualora il Consorziato effettuasse talune vendite potrà essere soggetto a procedimento disciplinare con ammenda amministrativa di Euro 500,00 o eventuale sospensione, nonché esclusione dal Mercato Ittico Torino.

Il rilascio del badge di ingresso è soggetto al pagamento della somma già determinata dall'Organo Amministrativo contestualmente alla sottoscrizione per accettazione del presente Regolamento, ed è sempre subordinato alla preventiva valutazione dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti, nonché al possesso dei requisiti igienico-sanitari o di quanto previsto dal Consorzio, dall'OSA e dal RSPP con propri atti. E' facoltà del Consorzio stabilire particolari inibizioni al rilascio del badge di ingresso, oppure prevedere specifiche ipotesi di sospensione temporanea o definitiva. Qualora gli stessi Consorziati si dovessero trovare nella situazione di morosità prevista dall'art. 20 (v) l'Organo Amministrativo dovrà tempestivamente sospendere l'efficacia del badge nei confronti del Consorziato e dei suoi dipendenti/coadiuvanti, finché il Consorziato non avrà estinto la propria posizione debitoria.

I dispositivi di controllo accesso ed i badge di ingresso sono di proprietà del Consorzio e sono concessi in uso ai Consorziati, ai loro dipendenti/coadiuvanti e ai Clienti a titolo personale e non sono pertanto cedibili a terzi. In caso di smarrimento o furto dei badge gli assegnatari di tali dispositivi dovranno presentare all'Organo Amministrativo le relative denunce fatte alle autorità competenti. La violazione delle disposizioni del presente comma comporterà la facoltà per l'Organo Amministrativo di sospendere la validità dei dispositivi e dei badge suddetti.

Salvo diverse disposizioni da parte dell'Organo Amministrativo, l'accesso al Mercato dovrà avvenire esclusivamente attraverso gli appositi varchi dotati di sistema di ingresso ed uscita automatizzato. I Consorziati, i loro dipendenti, i collaboratori e i fornitori, potranno tendenzialmente accedere all'interno del Mercato nell'intero arco della giornata, compatibilmente con le limitazioni di tempo e di orario che saranno stabilite dall'Organo Amministrativo.

I Clienti potranno accedere al Mercato esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Il Consorzio, tramite il proprio Organo Amministrativo, potrà richiedere ai Clienti di presentare, al fine del rilascio (o della conferma) in loro favore del badge di ingresso i seguenti documenti: certificato antimafia; carichi pendenti; casellario giudiziale; modulo/autocertificazione antiriciclaggio. L'Organo Amministrativo potrà richiedere ai Clienti la presentazione di ulteriore documentazione rispetto a quella sopra citata, al fine di accertare e garantire che l'accesso al Mercato sia riservato a coloro che siano rispettosi delle normative di legge e, secondo una valutazione discrezionale dell'Organo Amministrativo, non possano arrecare un pregiudizio, in qualsiasi forma inteso, al Consorzio ed ai Consorziati. Qualora dalla documentazione in questione dovessero emergere dati ed informazioni contrari con la predetta finalità di garanzia del Consorzio, l'Organo Amministrativo dovrà immediatamente ritirare, laddove già concesso, il badge al Cliente in questione, oppure procedere alla disattivazione del medesimo badge e, comunque, indicare il nominativo al personale del Consorzio addetto all'ingresso della clientela affinché sia impedito al Cliente l'accesso al Mercato.

Articolo 13 – Norme per i Prodotti

Potranno accedere al Mercato esclusivamente i Prodotti che siano destinati ai Consorziati. Il Consorzio non garantisce in alcun modo l'idoneità, conformità e qualità dei Prodotti in ossequio alle disposizioni di legge applicabili in materia di commercializzazione di prodotti ittici e, conseguentemente, non assume alcuna responsabilità al riguardo nei confronti dei Consorziati dei terzi e/o dei Clienti. In Particolare, il Consorzio non assume alcuna responsabilità per i danni, le mancanze o gli inadempimenti che dovessero per qualunque motivo derivare ai Consorziati e/o ai Clienti e/o i terzi in generale.

Articolo 14 – Clienti

I Clienti sono ammessi nel Mercato al solo fine di effettuare la compravendita dei Prodotti. A tal fine, sono Clienti esclusivamente le seguenti figure::

- (i) i commercianti all'ingrosso dei Prodotti;
- (ii) i commercianti al dettaglio dei Prodotti;
- (iii) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei Prodotti;

- (iv) i gestori di ristoranti, alberghi, esercizi pubblici, mense e spacci aziendali, nonché chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e lo rivenda in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore;
- (v) i gruppi di acquisto o altre forme associative fra dettaglianti;
- (vi) gli enti comunali di consumo, le cooperative di consumo e le comunità;
- (vii) i consumatori privati, esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Articolo 15 - Altri soggetti autorizzati ad accedere al Mercato

Possono accedere al Mercato con i propri mezzi di trasporto i fornitori dei Prodotti, preventivamente identificati e registrati ed in possesso di badge di ingresso "*Lato Grossisti*". I fornitori dei Prodotti (aziende ittiche che effettuano trasporto diretto, trasportatori conto terzi, ecc.) devono essere in possesso di regolare documento di trasporto emesso a norma di legge.

L'Organo Amministrativo potrà altresì autorizzare l'accesso al Mercato, in via temporanea e provvisoria, sotto la propria responsabilità, ad altri soggetti qualora ciò si renda necessario nell'ambito dell'attività del Mercato. I Consorziati possono consentire l'accesso al Mercato a propri consulenti e/o a propri incaricati, purché siano sempre accompagnati dal medesimo Consorziato e siano introdotti nel Mercato sotto la responsabilità e la supervisione del Consorziato. Il soggetto terzo che si trovi nel Mercato senza il badge o, comunque, senza essere accompagnato, dovrà essere allontanato dal Mercato, e, in caso di resistenza, anche attraverso l'ausilio della forza pubblica.

I Consorziati potranno chiedere di essere autorizzati dall'Organo Amministrativo affinché sia consentito l'accesso ai propri Clienti (qualora la richiesta sia motivata dalla necessità di agevolare le operazioni di carico dei Prodotti), anche da altri accessi al Mercato rispetto a quelli normalmente a disposizione dei Clienti.

Articolo 16 - Disciplina e Norme di Vendita

La compravendita dei Prodotti deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia. In particolare, le compravendite devono avvenire in conformità con tutte le disposizioni legislative vigenti (a titolo esemplificativo, dovranno essere utilizzati tutti i dispositivi e le precauzioni per evitare il contattato del Prodotto con i Clienti e/o il pubblico in generale, dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di etichettatura dei Prodotti e dovrà essere garantita la rintracciabilità del Prodotto).

Il Consorziato dovrà riportare sui documenti di vendita e di trasporto il bollo di riconoscimento del Consorzio ai sensi del Regolamento CE 853/04 e dovrà essere sempre in grado di dimostrare la tracciabilità del Prodotto venduto e, laddove fosse necessario, custodire ed esibire i documenti di cattura e di vendita.

L'OSA (o il Consulente OSA) potrà verificare presso il Consorziato la regolarità e l'applicazione delle norme di vendita di cui al presente articolo 16 e, qualora riscontri difformità e/o irregolarità dovrà prontamente informare l'Organo Amministrativo affinché assuma i provvedimenti del caso. Il Consorzio non è responsabile dei danni eventualmente cagionati dalla inottemperanza della predetta normativa né potrà essere coinvolto ad alcun titolo nelle controversie che eventualmente ne derivino.

I Consorziati, i Clienti ed in genere tutti coloro che hanno accesso al Mercato a qualsivoglia titolo sono sempre tenuti a fornire ai competenti organi di controllo, all'Organo Amministrativo e all'OSA (o Consulente OSA) tutta la documentazione idonea e/o ritenuta opportuna ad individuare l'effettiva quantità e qualità dei Prodotti introdotti nel Mercato.

Articolo 17 - Prodotti ammessi alla vendita nel Mercato

Ai sensi della vigente normativa e della Concessione, sono ammessi alla compravendita nel Mercato :

- (i) prodotti della pesca freschi: prodotti della pesca non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sottovuoto od in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione, intesa a garantirne la conservazione;
- (ii) prodotti della pesca preparati: prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad operazioni che ne abbiano modificato l'integrità anatomica, quali eviscerazione, decapitazione, affettatura, sfilettatura e tritatura;
- (iii) prodotti della pesca trasformati: prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti della pesca o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati.

E' altresì ammessa la vendita di:

- (i) prodotti ittici surgelati e congelati, conserve e semi-conserve di prodotti ittici;
- (ii) gasteropodi marini;
- (iii) crostacei, molluschi bivalvi e prodotti ad essi equiparati per legge;
- (iv) cosce di rana;

- (v) varietà di lumache terrestri ammesse dalla legge;
- (vi) alghe marine commestibili;
- (vii) animali vivi (secondo disposizioni comunitarie, nazionali e comunali).

Qualora per effetto di disposizioni di legge, nazionali o comunitarie, si dovesse modificare l'elenco dei Prodotti sopra citati, l'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'OSA, dovrà provvedere tempestivamente ad aggiornare l'elenco affinché esso sia rispettoso delle normative applicabili in tema di compravendita di prodotti ittici.

Non sono ammessi né il deposito né la vendita di prodotti diversi da quelli di cui al presente articolo 17.

Articolo 18 - Utilizzo dei Posteggi

Il Mercato è composto di n. 31 Posteggi da assegnare ai Consorziati. I Posteggi che dovessero rendersi disponibili sono assegnati dal Consorzio all'esito di una procedura di aggiudicazione ad evidenza pubblica in accordo con quanto previsto dalla Concessione. Il Posteggio è composto dalle seguenti distinte unità:

- (i) area di plateatico antistanti ciascun posteggio (esclusa la parte centrale del plateatico dedicata al transito dei Clienti);
- (ii) locale ad uso ufficio;
- (iii) anti cella accessibile tramite saracinesca metallica dal plateatico e dotata di lavello;
- (iv) cella frigorifera/locale di lavorazione a doppia apertura (verso plateatico e verso piattaforma esterna);
- (v) vestibolo di accesso dalle piattaforme esterne, chiuso da saracinesca metallica;
- (vi) magazzino nel seminterrato, chiuso da porta metallica.

Il Posteggio, in ogni sua componente, deve essere reso e mantenuto agibile e rispondere ai requisiti igienico-sanitari ad esclusiva cura, spese e responsabilità del Consorziato. Ulteriori requisiti di idoneità/agibilità del Posteggio possono essere stabiliti nel Manuale di corretta prassi igienica.

La cella/laboratorio potrà avere le seguenti destinazioni d'uso:

- (i) cella di stoccaggio prodotti della pesca 0-+4°C;
- (ii) cella di stoccaggio prodotti della pesca -18°C;
- (iii) locale di trasformazione (previo riconoscimento sec. Reg. CE 853/04) a temperatura di 0°C-+4°C;

- (iv) locale magazzino/deposito (archivio ufficio/ deposito pedane in plastica/prodotti per la pulizia).

Il box ubicato al piano seminterrato potrà avere le seguenti destinazioni d'uso:

- (i) deposito magazzino di attrezzature inutilizzate o deposito archivio ufficio (i prerequisiti del locale sono identificati nel Manuale di corretta prassi igienica delle parti comuni, ved. Gestione delle risorse);
- (ii) deposito di prodotti ittici confezionati all'origine, ovvero prodotti ittici trasformati/congelati;
- (iii) deposito imballi (i prerequisiti del locale sono identificati nel Manuale di corretta prassi igienica delle parti comuni, ved. Gestione delle risorse);
- (iv) deposito materie prime secondarie (sale) utilizzo esclusivo per le sole aziende riconosciute ai sensi del Reg. CE 853/04;
- (v) nessuna destinazione (questa dichiarazione vincola la ditta consorziata a mantenere aperto il box).

Il Consorzio dovrà comunicare all'Organo Amministrativo e all'OSA (o Consulente OSA) la destinazione d'uso della propria cella/laboratorio, affinché l'OSA possa provvedere a sua volta a comunicare all'Autorità sanitaria competente la destinazione d'uso dei locali, per la gestione consortile. Nel caso di nuova destinazione il Consorzio dovrà comunicare il cambio di destinazione all'OSA, così come dovrà essere comunicato all'OSA il cambio del Posteggio o l'acquisizione di un nuovo Posteggio o il cambio di destinazione d'uso di uno dei locali relativi al Posteggio. L'OSA provvederà a consultare il servizio veterinario che effettuerà un sopralluogo preventivo, non soggetto al pagamento dei diritti sanitari, sul locale oggetto di nuova destinazione d'uso. Effettuato il sopralluogo, il Consorzio dovrà espletare la pratica di notifica di ampliamento o modifica dell'autorizzazione sanitaria, avvalendosi anche dell'aiuto dell'OSA, ai sensi del Regolamento n. CE 852/04 e del Regolamento n. CE 853/04 e s.m.i.

L'Organo Amministrativo può disporre in qualsiasi momento, e senza preavviso alcuno, delle verifiche sullo stato del Posteggio, e sulla verifica dell'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria e se necessario può imporre al Consorzio, a cura e spese dello stesso, attività ed opere di manutenzione finalizzate al ripristino delle normali condizioni d'uso del Posteggio. Tali verifiche possono essere eseguite dall'Organo Amministrativo per il tramite dell'OSA.

I Posteggi non possono essere adibiti a custodia dei vuoti e al termine delle contrattazioni non possono essere utilizzati come deposito di Prodotti invenduti. L'utilizzo difforme del Posteggio, o la mancata applicazione della procedura di denuncia degli spazi all'autorità sanitaria competente comporta l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 39.

Articolo 19 - Concessione e gestione dei Posteggi

I Posteggi sono concessi dal Consorzio all'esito di un procedimento di aggiudicazione improntato ai principi di pubblicità e imparzialità al fine di garantire l'individuazione dell'assegnatario del Posteggio nel rispetto della vigente normativa e della Concessione. Affinché l'aggiudicatario possa effettivamente utilizzare il Posteggio è indispensabile che lo stesso sia divenuto consorziato del Consorzio a seguito di apposita deliberazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto. Ogni Consorziato non potrà essere titolare di più di n. 4 Posteggi presso il Mercato.

Il Posteggio assegnato è accettato dal Consorziato nelle condizioni in cui si trova, qualunque esse siano. Il Consorziato potrà utilizzare il Posteggio soltanto nel momento in cui il Posteggio sia conforme e rispetti tutte le normative applicabili in materia.

Il Consorziato potrà in qualsiasi momento recedere dal Consorzio. In tal caso, in applicazione dell'art. 11 dello Statuto, il recesso sarà efficace decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Organo Amministrativo e il Consorziato dovrà consegnare il Posteggio al Consorzio entro e non oltre 15 giorni successivi alla data di efficacia del recesso. Il Posteggio dovrà essere restituito completo di tutti i suoi componenti e in stato igienico tale da poter essere immediatamente riutilizzato.

Il Consorziato dovrà prontamente informare l'Organo Amministrativo in merito ad eventuali mutamenti della propria compagine sociale e/o in merito al mutamento del proprio legale rappresentante.

I Consorziati eleggono il loro domicilio, ad ogni effetto, presso i rispettivi Posteggi.

Il Consorziato dovrà apporre sull'apposito spazio indicato dal Consorzio l'insegna recante la denominazione dell'impresa del Consorziato. Le caratteristiche tecniche di tale insegna sono determinate dal Consorzio e la sua installazione avviene a cura del Consorzio e a spese del Consorziato.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei Posteggi è a cura e spese dei Consorziati. E' fatto divieto ai Consorziati di eseguire lavori di adattamento e/o trasformazione dei locali del Posteggio e/o del Mercato, di installare impianti di qualsiasi natura o specie, senza la preventiva autorizzazione del Consorzio. (ved. Articolo posteggio). Ogni eventuale miglioria o addizione del Posteggio, effettuata dal Consorziato su autorizzazione del Consorzio, non potrà comportare in alcun caso il diritto del Consorziato di essere indennizzato dal Consorzio, e alla cessazione della concessione, qualsiasi ne sia la causa, passeranno nella proprietà del Consorzio, senza alcun diritto per il Consorziato di ottenere indennizzi o compensi di qualsiasi natura.

Qualora il Consorzio dovesse autorizzare gli interventi di cui al presente articolo 19, i Consorziati saranno tenuti ad avvalersi di imprese abilitate e che operino nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà verificare in ogni tempo l'idoneità delle imprese incaricate dai Consorziati per la realizzazione delle modifiche strutturali autorizzate e, laddove dovesse riscontrare delle irregolarità tali da pregiudicare il buon esito dei lavori, potrà impedire l'inizio e la prosecuzione dei lavori, nonché procedere al ripristino dello stato originario dei locali a spese del Consorzio.

Nel caso in cui la società del Consorzio titolare del Posteggio effettui variazioni della ragione sociale, dei patti sociali, degli amministratori (in caso di società di capitali) dei soci illimitatamente responsabili (qualora si tratti di società di persone, sas o sapa) il legale rappresentante è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organo Amministrativo.

Articolo 20 - Corrispettivi per i Posteggi

Il Consorzio è obbligato ad eseguire il pagamento dei corrispettivi dovuti in favore del Consorzio per la concessione dei Posteggi, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nel presente articolo 20. Il corrispettivo è proposto dall'Organo Amministrativo ed è approvato dall'Assemblea del Consorzio.

I corrispettivi (soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto) devono essere versati dal Consorzio in forma mensile anticipata entro il terzo giorno di ogni mese e possono essere variati in qualsiasi momento con apposito provvedimento motivato.

Il ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Consorzio comporta l'applicazione di una sanzione nei termini di seguito indicati:

- (i) se il pagamento avviene successivamente al mese di scadenza, si applica una penale pari ad euro 500,00;

In caso di ritardo di pagamento di due mensilità consecutive comporterà l'esclusione del Consorzio dal COMIT.

Le penali di cui al presente articolo sono applicate dall'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo potrà concedere in locazione temporanea i Posteggi liberi in favore dei Consorziati che lo richiedessero, nel rispetto di quanto previsto dalla Concessione e dalla presente normativa regolamentare. L'Organo Amministrativo potrà locare in favore del Consorzio, il Posteggio così composto: (i) il plateatico; (ii) la cella frigo e ufficio. In tali circostanze, il corrispettivo mensile di locazione dovuto dal Consorzio sarà determinato sulla base dei seguenti

criteri: (i) Euro 1.650,00 qualora il consorziato intenda locare il primo posteggio, il secondo posteggio potrà essere locato ad una cifra ridotta pari ad Euro 1.450, l'eventuale terzo e quarto posteggio potranno essere locati rispettivamente per una cifra pari ad Euro 1.350,00 ed Euro 1.150,00. Dal giorno 6 marzo 2025, Euro 152,00 per l'utilizzo del magazzino posto nel seminterrato in corrispondenza con la "cella frigo" di sua spettanza, a condizione che la "cella frigo" sia utilizzata per finalità diverse rispetto all'originaria destinazione d'uso; mentre nel caso in cui il Consorzio utilizzi la cella frigo secondo la destinazione d'uso propria del locale (ovvero conservazione dei prodotti ittici) potrà accedere liberamente al magazzino sottostante senza dover versare alcun corrispettivo aggiuntivo.

Le Parti locate dovranno essere immediatamente lasciate libere dal Consorzio qualora, su richiesta dell'Organo Amministrativo, tali appendici rientrassero nell'ambito di un Posteggio che il Consorzio ha locato ad un consorziato all'esito del risultato del bando di aggiudicazione indetto dal Consorzio nel rispetto di quanto previsto dalla Concessione. In tal caso, troveranno applicazione le norme regolamentari relative alla consegna dei Posteggi.

Articolo 21 - Termine e decadenza delle concessioni dei Posteggi

Per quanto concerne il termine e la decadenza delle concessioni dei Posteggi si rinvia integralmente a quanto previsto dallo Statuto e dalla Concessione.

Articolo 22 – Revoca del Posteggio

La concessione del Posteggio è revocata nei seguenti casi:

- (i) cessione totale o parziale del Posteggio a terzi;
- (ii) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel Mercato;
- (iii) inattività completa nel Posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno;
- (iv) gravi scorrettezze commerciali attuate in danno di altri Consorziati, Clienti e/o terzi;
- (v) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti generali e locali ed alle norme disposte per il corretto funzionamento e la disciplina del Mercato;
- (vi) esclusione del Consorzio disposta dall'Assemblea del Consorzio ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

La revoca è disposta dall'Assemblea del Consorzio previa contestazione formale degli addebiti al Consorzio.

Articolo 23 - Restituzione del Posteggio

Nei 15 giorni successivi alla scadenza della concessione, laddove non rinnovata, o alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa, il Consorziato dovrà restituire il Posteggio al Consorzio libero da persone o cose, privo di impianti o sovrastrutture precedentemente installate, nonché in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere l'immediato sub-ingresso di un altro operatore.

In caso di inottemperanza sarà applicato quanto previsto al successivo articolo 39 del Regolamento.

Articolo 24 - Locali e parti comuni del seminterrato

Nell'area comune del locale seminterrato possono essere installate, su autorizzazione del Consorzio e delle competenti Autorità sanitarie, celle frigorifere supplementari per la conservazione dei Prodotti congelati e surgelati (ved. art. 18 Utilizzo dei Posteggi).

Il Consorzio può altresì concedere ai soli Consorziati che ne facciano richiesta l'utilizzo delle celle frigorifere di sua proprietà, oppure di posizionare nuove celle frigorifere negli eventuali spazi residui alle seguenti condizioni:

- (i) le celle saranno oggetto di concessione specifica di durata uguale alla concessione del Posteggio e soggette al medesimo regime rinnovabile dietro corrispettivo di un canone il cui ammontare è determinato dall'Assemblea del Consorzio;
- (ii) le celle dovranno essere esclusivamente destinate alla conservazione dei Prodotti, nei termini di quanto disposto dalle Autorità sanitarie competenti (ved. art. 18 Utilizzo dei posteggi);
- (iii) nel caso di installazione da parte del Consorziato di celle di sua proprietà presso gli spazi ancora liberi di pertinenza del Consorzio, le celle dovranno essere posizionate e mantenute a cura e spese del Consorziato richiedente che ne sosterrà tutte le spese di funzionamento e i costi di utilizzo (a titolo esemplificativo, le spese di energia elettrica). Le celle realizzate/installate dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia. In tal caso, il Consorziato dovrà pagare in favore del Consorzio un corrispettivo per l'occupazione dello spazio necessario per l'installazione della nuova cella, come determinato dall'Organo Amministrativo;
- (iv) all'atto della restituzione del Posteggio, il Consorziato dovrà altresì liberare la cella o lo spazio occupato, entro e non oltre 15 giorni dalla data della scadenza della concessione o con un maggior termine, comunque non oltre i 60 giorni successivi, dietro pagamento del

canone. La cella o lo spazio assegnato dovranno essere restituiti in condizioni strutturali, impiantistiche ed igienico-sanitarie tali da non comportare oneri di ripristino al Consorzio. Eventuali spese di manutenzione e/o ripristino delle celle saranno interamente a carico del Consorziato. In tal caso, il Consorziato dovrà altresì corrispondere in favore del Consorzio il canone di concessione relativo alle celle, dalla data di scadenza della concessione sino alla data di conclusione delle operazioni di sgombero/ripristino.

L'utilizzo contrario alla normativa vigente della cella frigorifera del seminterrato può comportare la revoca della concessione della cella stessa e costituire motivo di avvio del procedimento di revoca della concessione del Posteggio.

Le parti esterne delle celle installate dovranno essere mantenute nelle idonee condizioni di manutenzione e igiene a cura dei Consorziati.

La movimentazione degli alimenti e dei materiali a contatto dovrà essere effettuata in modo tale da prevenire la contaminazione degli alimenti e/o dei materiali, conformemente alle disposizioni del Manuale di corretta prassi igienica. (ved. art. 18 Utilizzo dei Posteggi).

L'accesso ai locali comuni del seminterrato (corridoi, scale, montacarichi, spogliatoi, etc.) da parte dei Consorziati o di loro dipendenti, collaboratori, incaricati, deve avvenire secondo le modalità stabilite nel Manuale di corretta prassi igienica. È vietato l'ingresso al seminterrato con mezzi a motore (furgoni e/o camion) se non preventivamente autorizzato e per motivi di stretta necessità (lavori di manutenzione straordinaria); l'accesso ai predetti locali deve essere supervisionato dal personale del Consorzio. È responsabilità di ogni Consorziato, mantenere e vigilare sul corretto funzionamento della bussola d'ingresso muletti, onde evitare l'ingresso di infestanti. Il singolo Consorziato ha il dovere di informare tempestivamente l'OSA (o il Consulente OSA) o l'organo amministrativo del mancato funzionamento della bussola di ingresso.

Tutti i locali del seminterrato, dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività compatibili con la destinazione generale del Mercato. Sono vietati il deposito di materiali estranei e qualsiasi attività non compatibile con la compravendita dei Prodotti.

Articolo 25 - Spese comuni generali

Sono considerate spese comuni generali, che saranno ripartite fra i Consorziati secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea del Consorzio:

- (i) le spese afferenti alla gestione ed al funzionamento delle Aree Comuni, Impianti e Beni Comuni e Servizi Comuni, oltre alle spese che potranno in futuro derivare da aree, impianti, beni e servizi ulteriori rispetto alle attuali;
- (ii) le polizze assicurative del Consorzio;
- (iii) gli oneri per la gestione e l'amministrazione del Consorzio.

In ogni caso le spese contabilizzate per mezzo di specifici dispositivi di consumo saranno ripartite sulla base di tali letture per quanto attiene i consumi dei singoli Consorziati ed in ragione del numero di Posteggi per quanto attiene i consumi relativi alle parti comuni.

Il Consorzio si riserva di installare o di autorizzare l'installazione di specifici sistemi di rilevazione di consumo di acqua, energia elettrica e gas/metano con riferimento ad ogni singolo Posteggio operante all'interno del Mercato.

Articolo 26 - Viabilità interna del Mercato

La viabilità interna è disciplinata dall'Organo Amministrativo. In ogni caso i veicoli/automezzi dei soggetti di cui al precedente articolo 15 (*"Altri soggetti autorizzati ad accedere al Mercato"*), hanno libero ingresso nell'area del Mercato per il tempo necessario ad effettuare le operazioni connesse con l'attività del Mercato. I veicoli degli utenti, hanno libero ingresso solo nell'area loro destinata adiacente al piazzale di carico e possono sostare esclusivamente negli appositi spazi tracciati a tale scopo.

E' vietato a chiunque di accedere alla platea di vendita con qualsiasi genere di veicolo, salvo esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo, per ragioni di manutenzione o simili. E' vietata la circolazione, nell'area di vendita, di veicoli elettrici di portata superiore ai carrelli a mano che possano arrecare danno alla struttura, agli ascensori ed alle porte degli accessi.

L'uso dei piazzali e dei percorsi interni dovrà essere tale da non arrecare danno o intralcio al loro comune utilizzo e dovrà, comunque, avvenire nel rispetto delle norme di circolazione interna che potranno essere individuate dall'Organo Amministrativo e più in generale alle norme del codice della strada.

La circolazione e la sosta all'interno del Mercato possono avvenire nei modi e secondo i percorsi previsti dal Consorzio stesso anche mediante tracciatura a terra e la segnaletica di vario tipo.

In ogni caso la circolazione dei mezzi a motore dovrà avvenire a velocità ridotta, anche in considerazioni delle condizioni generali, e comunque a velocità non superiore a 10 km/h.

Il Consorzio non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per i danni subiti dai mezzi, cose, persone o animali a causa della circolazione dei mezzi stessi.

Articolo 27 - Ordine interno al Mercato

Chiunque frequenti il Mercato, a qualsivoglia titolo, è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal presente Regolamento e impartite a diverso titolo dal Consorzio.

E' comunque vietato nell'area del Mercato e nelle sue pertinenze:

- (i) ingombrare i luoghi di passaggio od ostacolare la circolazione;
- (ii) introdurre animali;
- (iii) sollecitare offerte o promuovere raccolte o sottoscrizioni, quale sia l'ente beneficiario, senza aver richiesto ed ottenuto formalmente il preventivo consenso dell'Organo Amministrativo;
- (iv) recarsi al di fuori dalla sala di esposizione e vendita con coltelli o altri arnesi da lavoro;
- (v) portare armi di qualsiasi genere all'interno del Mercato, anche se il detentore sia munito di porto d'armi;
- (vi) affiggere o distribuire materiale propagandistico di qualsiasi natura se non autorizzato dall'Organo Amministrativo;
- (vii) fumare in tutti gli spazi interni, comuni o assegnati ai singoli operatori, nonché gettare mozziconi a terra in tutti gli spazi del consorzio, interni ed esterni.

Articolo 28 - Disposizioni in materia di sicurezza alimentare- Comunicazione interna

Ogni Consorziato dovrà nominare un proprio responsabile, comunicarne il nominativo all'OSA, disporre ed osservare un proprio Manuale di corretta prassi igienica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dovrà consegnare all'OSA copia della propria autorizzazione sanitaria.

Tutta la documentazione relativa al Manuale di corretta prassi igienica del Consorziato deve essere regolarmente conservata presso gli uffici del Posteggio ed essere pronta per essere esibita in ogni momento su richiesta delle Autorità competenti e/o dell'OSA.

I Consorziati sono tenuti al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza alimentare applicabile e devono essere in possesso delle necessarie autorizzazioni. Ogni Consorziato è tenuto a notificare tempestivamente al Consorzio, alle Autorità competenti, all'Organo Amministrativo e all'OSA, le modifiche apportate ai Posteggi e/o alle strutture del Mercato che potrebbero influire su tali autorizzazioni ovvero sul riconoscimento CE del Mercato nel suo complesso. Il Consorzio, nella

persona dell'OSA, provvede altresì a notificare all'Autorità competente le modifiche apportate alle parti comuni.

Ogni Consorzio ha a disposizione un modulo specifico atto a raccogliere osservazioni, rilevamento anomalie- non conformità, guasti, ecc. da consegnare all'Organo Amministrativo e all'OSA, i quali hanno il compito di fornire risposta scritta circa i provvedimenti assunti in ragione della segnalazione, nonché di assumere ogni più opportuna iniziativa volta ad eliminare, o comunque limitare, l'eventuale fenomeno pregiudizievole denunciato dal Consorzio .

Articolo 29 - Vendita di Prodotti non conformi ai requisiti di legge in materia di sicurezza alimentare

L'accertamento della vendita da parte del Consorzio, all'interno del Mercato, di Prodotti non conformi ai requisiti di legge in materia di sicurezza alimentare, oltre all'applicazione da parte delle Autorità competenti delle sanzioni previste dalle leggi vigenti, comporterà l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui al successivo articolo 39.

Qualora l'Organo Amministrativo abbia elementi sufficienti per ritenere che il Consorzio abbia volontariamente, colposamente e/o negligenemente effettuato la commercializzazione di Prodotti non conformi ai requisiti di legge in materia di sicurezza alimentare, l'Organo Amministrativo dovrà disporre l'immediata sospensione a tempo indeterminato del Consorzio responsabile della condotta e l'avvio del procedimento di revoca della o delle concessioni di cui egli è titolare presso il Mercato

Articolo 30 - Pulizia del Mercato

Le modalità, le frequenze, ed i soggetti obbligati ad effettuare la pulizia delle parti comuni del Mercato sono indicate nel Manuale di corretta prassi igienica. Il Manuale di corretta prassi igienica può prevedere indicazioni anche sulle modalità che i Consorziati dovranno adottare per la pulizia dei Posteggi e comunque degli spazi assegnati.

Ogni Consorzio è tenuto a mantenere i Posteggi e gli spazi assegnati in condizioni igieniche sanitarie tali da rispettare le leggi vigenti. Ogni Consorzio deve definire a tale scopo le procedure di pulizia nel proprio manuale di corretta prassi igienica, rispettando le disposizioni generali indicate nel Manuale di corretta prassi igienica del Consorzio.

Al termine delle contrattazioni, il Consorziato dovrà rimuovere le pedane in legno, le quali dovranno essere poste nell'area di smaltimento sita nel perimetro esterno del Mercato oppure nell'area di ricovero all'esterno del Mercato per il materiale da rendere.

La presenza di pedane/gabbie in legno, nel plateatico, dopo l'orario di vendita sarà punita ai sensi dell'art. 39 del presente Regolamento.

Articolo 31 - Prevenzione delle infestazioni

L'OSA (o il Consulente OSA) è il soggetto responsabile della prevenzione delle infestazioni e dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per prevenire le infestazioni di roditori, insetti, volatili, e di qualsivoglia agente esterno in grado di pregiudicare la sicurezza alimentare nelle parti comuni del Mercato, anche avvalendosi di imprese specializzate.

Le modalità, le frequenze, ed i soggetti obbligati ad effettuare l'attività di prevenzione sono indicate nel Manuale di corretta prassi igienica.

I Consorziati sono obbligati a consentire l'accesso presso il Posteggio alle imprese specializzate di cui al presente articolo 31, affinché svolgano le attività necessarie per consentire la prevenzione delle infestazioni, nonché l'installazione, anche sui Posteggi, di tutto quanto sia necessario per la predetta finalità preventiva. Inoltre sono obbligati in sede di controllo pre-operativo a comunicare all'OSA l'eventuale presenza di infestanti, affinché quest'ultima provveda a pianificare tutte le azioni correttive e preventive.

Articolo 32 - Manutenzione del Mercato

Il Consorzio garantirà la manutenzione dell'immobile compreso nel Mercato e di tutte le parti comune in accordo con quanto previsto nella Concessione. Nello svolgimento di tale compito potrà avvalersi dell'opera di imprese specializzate.

I Consorziati sono tenuti a consentire che all'interno dei Posteggi si proceda a constatazioni e controlli necessari per la manutenzione di parti e/o impianti di uso o servizi comuni e che, qualora necessario, si proceda alla esecuzione dei relativi lavori. I Consorziati sono inoltre tenuti a consentire l'introduzione e l'apposizione, all'interno dei predetti locali, di scale, ponteggi e quant'altro necessario allo svolgimento dei lavori medesimi, nonché il transito del personale addetto per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. Il tutto senza diritto di indennizzo a qualsivoglia titolo in favore del Consorziato.

Le modalità, le frequenze, ed i soggetti obbligati ad effettuare i lavori di manutenzione sono indicate nel Manuale di corretta prassi igienica. L'OSA dovrà supervisionare le attività di manutenzione del Mercato al fine di garantire che le suddette opere non alterino gli originari requisiti strutturali e funzionali degli edifici componenti il Mercato, preoccupandosi altresì che i locali componenti il Mercato continuino a rispettare le norme in tema di sicurezza alimentare e riducano al minimo il rischio di contaminazione dei Prodotti.

Articolo 33 - Smaltimento dei rifiuti e sottoprodotti da parte dei Consorziati

I rifiuti, gli scarti, i reflui e le emissioni atmosferiche, saranno gestiti e smaltiti dal Consorzio nel rispetto delle disposizioni di legge, del Manuale di corretta prassi igienica e delle eventuali ed ulteriori disposizioni del Consorzio.

Non saranno consentiti depositi o accumuli di rifiuti al di fuori degli spazi adibiti per la raccolta. Non è consentito utilizzare i contenitori per altri tipi di rifiuti o scarti rispetto a quelli derivanti dai Prodotti e comunque dai prodotti ittici.

Ciascun Consorzio dovrà collocare i propri rifiuti all'interno dei contenitori predisposti per la raccolta dei rifiuti. I sottoprodotti di origine animale dovranno essere gestiti autonomamente dai Consorziati, nel rispetto delle leggi. Ulteriori dettagli potranno essere inseriti nel Manuale di corretta prassi igienica.

Potranno essere definite forme di gestione collettiva dei rifiuti, divenendo il Consorzio, intermediario di conferimento dei sottoprodotti alle ditte specializzate. (eventuali rimandi nella procedura descritta nel Manuale di corretta prassi igienica).

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti da parte dei Consorziati sarà sanzionata ai sensi dell'art. 39 del presente Regolamento.

Articolo 34 - Calendario delle festività ed orari

Il Consorzio, nell'ultimo trimestre di ogni anno, e a seguito di delibera assembleare, determina il calendario delle festività che il Mercato osserverà nell'anno successivo.

Le contrattazioni hanno luogo tutti i giorni esclusi quelli indicati nel calendario delle festività e di chiusura di cui al comma precedente. Gli orari delle contrattazioni e l'accesso dei Clienti sono stabiliti dal Consorzio con apposita delibera assembleare.

Compatibilmente con le norme vigenti, sarà possibile in occasione di festività o ricorrenze particolari, modificare temporaneamente gli orari di apertura; dette modificazioni saranno decise e comunicate dall'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo può con apposita delibera, da emanare in caso di documentata necessità, ritardare o anticipare l'inizio o il termine delle contrattazioni.

Tutti gli utenti a qualsivoglia titolo del Mercato debbono rispettare rigorosamente l'orario ed il calendario del Mercato.

In caso di mancata determinazione del calendario entro i termini di cui al primo comma, sarà applicato quello dell'anno precedente. La regolamentazione degli orari di apertura del Mercato e la scelta delle giornate di chiusura per festività sarà oggetto di comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo al Comune di Torino come previsto dalla Concessione.

Articolo 35 - Obblighi dei Consorziati

Il Consorziato è tenuto a rimborsare al Consorzio gli eventuali danni da lui arrecati al Mercato stesso ed alle strutture. Il Consorzio è esonerato da ogni responsabilità per furti e danni di qualsiasi genere subiti da coloro che operano, lavorano e frequentano il Mercato.

Il Consorziato si impegna a rispettare, in relazione ai propri dipendenti, le disposizioni dei CCNL applicabili, nonché le disposizioni del *"Testo Unico sull'Immigrazione"* in merito all'impiego di lavoratori stranieri.

Il Consorziato si impegna a garantire gli adeguati livelli di salute e sicurezza per i propri lavoratori, i collaboratori e fornitori che operano negli ambienti del Consorzio ed a collaborare nella redazione dei documenti congiunti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il Consorziato si impegna ad informare il Consorzio, tramite l'Organo Amministrativo, di ogni possibile anomalia relativa alle condizioni di lavoro ed ai diritti dei lavoratori, ed a collaborare e partecipare, per quanto di sua competenza, alle attività di monitoraggio e controllo del Consorzio.

Il Consorziato si impegna a svolgere la propria attività conformemente alle disposizioni legislative vigenti con particolare riguardo alle disposizioni in materia di sicurezza alimentare come previsto dalle leggi vigenti e come dettagliato nel Manuale di corretta prassi igienica. In particolare, il Consorziato dovrà:

- (i) applicare quanto riportato nel DUVRI ("Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze") redatto con il Consorzio per quanto di sua competenza e a lui richiesto;

- (ii) rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, preoccupandosi che i propri dipendenti e collaboratori siano informati sui comportamenti da assumere e sulle misure di sicurezza da attuare al fine di rispettare le predette normative;
- (iii) fornire agli organi del Mercato la documentazione necessaria per la corretta organizzazione e gestione dei rischi interferenziali;
- (iv) fornire agli organi del Mercato le necessarie informazioni finalizzate alla verifica dell'applicazione della normativa vigente con particolare, ma non esclusivo, riferimento a individuazione, formazione ed informazione delle principali figure individuate dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- (v) collaborare alla corretta gestione della sicurezza del Mercato, partecipando alle previste attività (riunioni informative e di coordinamento, esercitazioni, eccetera) inerenti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
- (vi) provvedere affinché nel corso dell'esercizio della propria attività di impresa non vengano alterate le condizioni di sicurezza del Mercato ed in particolare:
 - preoccuparsi che le vie di uscita siano costantemente sgombre da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'uscita delle persone dal Mercato;
 - mantenere efficienti i presidi antincendio di ciascun Consorziato, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi; mantenere costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
 - prendere tutti i provvedimenti per garantire la sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni del Posteggio (etc.);
 - osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori il divieto di fumare in tutti i locali del Mercato;
 - informare i propri fornitori e collaboratori sulle norme di sicurezza vigenti all'interno del Mercato anche mediante materiale informativo appositamente fornito dal Mercato.
 - evitare l'utilizzo ed il deposito di sostanze, esplosive, infiammabili, tossiche e comunque pericolose in generale;
 - evitare di manomettere, spostare od alterare in genere i presidi antincendio nonché gli impianti facenti parte della dotazione del Mercato;
 - evitare di depositare presso il Posteggio e/o comunque nelle aree del Mercato, quantitativi di materiali combustibili tali da eccedere il carico d'incendio previsto per il locali del Mercato. Far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e fornitori i divieti e gli obblighi di cui sopra;

- evitare di procedere a modifiche delle parti strutturali, edilizie ed impiantistiche del Mercato, sia comuni che assegnate a ciascun Consorziato, senza la preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il Consorziato si impegna altresì a:

- (i) far rispettare anche a terzi da lui incaricati il presente Regolamento. Il Consorziato si impegna a fornire tutta la documentazione che il Consorzio gli richiederà al fine di provare il costante rispetto di quanto riportato nei punti precedenti;
- (ii) segnalare all'Organo Amministrativo ogni comportamento che sia in contrasto con il presente Regolamento e/o il codice etico;
- (iii) consentire l'accesso al proprio Posteggio all'Organo Amministrativo, o comunque agli incaricati/consulenti indicati dell'Organo Amministrativo nonché agli altri organi preposti alla sicurezza del Mercato (OSA, RSPP,) affinché possano verificare, alla presenza del Consorziato, l'osservanza delle disposizioni contenute nella Concessione, nel presente Regolamento e nelle normative sulla tutela igienico sanitaria degli alimenti e in particolare dei prodotti ittici, nonché per far eseguire lavori e riparazioni ritenuti necessari per la manutenzione dei fabbricati, dei Posteggi e del Mercato in generale;
- (iv) a non essere moroso nei confronti di altro Consorziato per obbligazioni pecuniarie derivanti dall'inadempimento al pagamento di forniture comprese nell'attività imprenditoriale svolta dalle parti presso il Mercato. Qualora un Consorziato fosse moroso nei confronti di altro Consorziato, il soggetto creditore dovrà contestare formalmente (a mezzo PEC e/o posta raccomandata) al soggetto debitore l'inadempimento intimando di corrispondere il *quantum* dovuto entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora nei citati 15 giorni il soggetto debitore non saldasse il proprio debito, oppure non contestasse in modo circostanziato la pretesa del soggetto creditore, indicando nel dettaglio le ragioni delle proprie contestazioni e le prove delle proprie asserzioni, l'Organo Amministrativo, su richiesta formale del Consorziato creditore e preso visione della regolarità della contestazione di cui sopra, dovrà comunicare al Consorziato debitore la sospensione dall'attività di vendita presso il Mercato. La sospensione potrà essere immediatamente revocata dall'Organo Amministrativo qualora il consorziato debitore desse prova di avere adempiuto la propria obbligazione nonché nell'ipotesi in cui le parti, Consorziato creditore e Consorziato debitore, dovessero raggiungere in buona fede un accordo transattivo finalizzato a sanare la posizione debitoria causa della sospensione. Nell'ipotesi in cui il consorziato

debitore dovesse formulare contestazioni generiche sfornite di alcuna prova si considereranno come non formulate ai fini della sospensione.

Il presente punto (iv) si applicherà esclusivamente in relazione ai rapporti di debito/credito sorti successivamente all'approvazione della modifica del presente Regolamento avvenuta in data 28 Gennaio 2015.

- (v) a non assumere alle proprie dipendenze ovvero a non instaurare rapporti di collaborazione lavorativa e/o commerciale di qualsivoglia natura con soggetti (a titolo esemplificativo: persone fisiche, persone giuridiche, enti, associazioni) che abbiano una esposizione debitoria definitiva verso terzi o comunque soggetti a essi riconducibili.

Articolo 36 - Obblighi generali

Ai soggetti esterni al Consorzio (fornitori, imprese, ecc., altre ditte di diversa natura operanti all'interno del Mercato) che a qualunque titolo accedano agli spazi del Consorzio e del Mercato è fatto obbligo di rispettare tutti gli obblighi e divieti posti a carico dei Consorziati dal presente Regolamento, fatti salvi quelli direttamente correlati alla figura del Consorziato.

Articolo 37 - Utilizzo del marchio del Consorzio e del numero di riconoscimento CE

Ogni Consorziato ha diritto di utilizzare il marchio del consorzio "CO.M.IT." e il numero di riconoscimento CE (bollo CE) solamente se rispetta i requisiti minimi stabiliti dall'art. 10, comma 1 dello Statuto e solo fino a quando lo stesso conservi la qualità di Consorziato.

Il marchio e il bollo dovranno rispondere all'immagine sotto riportata:



Il Consorziato non potrà usare il marchio parzialmente o apportare delle modifiche, ma dovrà sempre usarlo nella sua interezza, così come risulta nell'immagine sopra riportata. Il Consorziato potrà usare il marchio sia da solo, sia affiancato a propri marchi.

Il Consorziato potrà utilizzare il marchio soltanto previa autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo. In particolare, qualora il Consorziato volesse utilizzare il marchio su proprie confezioni, su proprio materiale illustrativo/promozionale e pubblicitario, dovrà farne richiesta all'Organo Amministrativo, ed ottenere la relativa autorizzazione, precisando le finalità dell'utilizzo del marchio. Il Consorziato dovrà utilizzare il marchio, qualora autorizzato ai sensi del presente articolo 37, soltanto nei limiti e secondo le modalità (posizione, forma, dimensione, colore, etc) indicate dall'Organo Amministrativo. L'uso del marchio collettivo "COMIT" è in ogni caso concesso esclusivamente per l'identificazione dei prodotti commercializzati all'interno del Mercato. Il numero di riconoscimento CE deve essere utilizzato dal Consorziato nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. Esso deve essere riportato conformemente alle disposizioni di legge.

Qualora l'Organo Amministrativo abbia fondato timore che il Consorziato utilizzi il marchio in violazione delle istruzioni impartite e/o in modo tale da pregiudicare l'immagine del Consorzio, potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione precedentemente concessa ed esperire nei confronti del Consorziato tutte le iniziative a tutela dell'immagine del Consorzio e del marchio.

Il marchio collettivo è altresì concesso per garantire la tracciabilità dei prodotti a favore del consumatore e, comunque, nell'ambito di campagne di informazione e/o di iniziative di promozione del Consorzio.

Qualora un Consorziato venga a conoscenza di violazioni del marchio o del numero di riconoscimento CE, si impegna a darne immediata informazione al Consorzio.

Il Consorzio è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del Consorziato in caso di nullità o altra causa di invalidità o inefficacia del marchio, totale o parziale, così come nel caso in cui il marchio violi diritti di marchio o altri eventuali diritti di terzi.

Il Consorzio senza pregiudizio per il diritto al risarcimento degli eventuali danni e ogni altro diritto, può negare l'utilizzo del marchio al Consorziato, ovvero del numero di riconoscimento CE per i seguenti motivi:

- (i) qualora il Consorziato cessi di possedere i requisiti di cui all'art 10 dello Statuto;
- (ii) in caso di inadempimento da parte del Consorziato di uno o più degli obblighi indicati nel presente Regolamento;
- (iii) utilizzo difforme del Marchio da parte del Consorziato.

Articolo 38 - Violazioni di disposizioni regolamentari. Principi generali

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta l'avvio di una procedura sanzionatoria a carico del Consorziato. La sanzione è comminata direttamente dall'Organo Amministrativo qualora la violazione sia riferita ai seguenti ambiti:

38.1 Sicurezza Alimentare: qualsiasi violazione del presente Regolamento e del Manuale di corretta prassi igienica che possa, anche solo potenzialmente, pregiudicare la sicurezza alimentare nell'ambito del Mercato;

38.2 Sicurezza Ambientale: smaltimento non autorizzato o non conforme alle disposizioni del Consorzio di rifiuti o altri scarti nelle aree comuni, immissione di reflui non assimilabili ai reflui urbani nelle reti di scarico, in generale conduzione di attività che comportino anomala immissione di sostanze inquinanti o nocive nell'atmosfera, anomalo deposito o transito di sostanze pericolose nel Mercato, per ragioni non attinenti alle normali attività;

38.3 Sicurezza sul lavoro: in aggiunta alle sanzioni che potranno essere comminate dagli organismi pubblici di vigilanza, sorveglianza ed ispezione, il mancato rispetto di obblighi o divieti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e più in generale in materia di strutture ed impianti, compreso altresì il divieto di fumare, comporta:

- (i) la sanzione di 500,00 € per violazioni gravi quali, ad esempio, manomissione di presidi di sicurezza o di impianti o strutture rilevanti ai fini della sicurezza, omissioni e/o azioni comportanti pericolo grave e/o immediato per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- (ii) la sanzione di 300,00 € per violazioni minori, diverse dalle precedenti, compreso il divieto di fumare;
- (iii) il richiamo formale nel caso di inadempienze particolarmente lievi e, comunque, esclusivamente nel caso della prima segnalazione; il perdurare o ripetersi della violazione comporterà l'applicazione della sanzione patrimoniale secondo quanto sopra previsto.

L'eventuale violazione effettuata da dipendenti, collaboratori, fornitori ed utenti di ciascun Consorziato comporterà la sanzione a carico del Consorziato stesso nei modi e nelle misure sopra descritte.

38.4 Regolarità contributiva: la mancata produzione/consegna, da parte del Consorziato, del DURC in favore dell'Organo Amministrativo che l'abbia richiesto, comporterà la sanzione di Euro 500,00 oltre i provvedimenti previsti dell'art. 12 dello Statuto.

38.5 Lavoro regolare. Il rifiuto da parte del Consorziato di consegnare all'Organo Amministrativo, che l'abbia richiesta, la necessaria documentazione per effettuare la verifica comporterà a carico del Consorziato la sanzione di Euro 500,00.

38.6 Varie: il mancato rispetto delle norme dello Statuto, del Manuale di corretta prassi igienica e del presente Regolamento, che non sia già stato specificatamente regolato nei punti precedenti, sarà sanzionato, oltre che con le conseguenze che direttamente discendono da tali inadempimenti in virtù della legge e/o dei predetti documenti, con la sanzione da Euro 100,00 e Euro 500,00, da valutarsi in ragione della gravità della violazione commessa, da corrispondere in favore del Consorzio.

Articolo 39 - Provvedimenti disciplinari

Nel caso di inosservanza, da parte dei Consorziati (e/o dei soggetti del cui fatto gli stessi Consorziati sono tenuti a rispondere), di una o più delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, l'Organo Amministrativo potrà applicare, salvo ogni ulteriore eventuale azione civile o penale, i seguenti provvedimenti, di gravità crescente, correlati al numero di volte in cui il soggetto dovesse contravvenire e/o dovesse reiterare violazioni già contestate. che consistono in:

- (i) diffida scritta;
- (ii) applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di € 100,00 (Euro cento/00) ed un massimo di € 500,00 (Euro cinquecento/00). In ogni caso, è fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore che dovesse derivare dall'inadempimento del Consorzio e/o del terzo.

I Provvedimenti sanzionatori che precedono saranno applicati previa contestazione scritta a mezzo PEC o lettera raccomandata a.r. inviata dall'Organo Amministrativo al Consorzio/terzo con l'indicazione dell'importo della sanzione e del termine per effettuare il pagamento. Il destinatario della penale dovrà produrre per iscritto le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora il termine di scadenza coincidesse con una data festiva, esso sarà automaticamente prorogato al giorno feriale immediatamente successivo. Copia della PEC o della raccomandata di contestazione munita dell'avviso di ricevimento, nonché delle controdeduzioni scritte dell'interessato dovrà essere depositata presso l'ufficio dell'Organo Amministrativo che ne attesterà l'avvenuto deposito e rilascerà idonea ricevuta.

Qualora l'Organo Amministrativo non riceva dal Consorzio i chiarimenti, ovvero qualora li ritenga insufficienti ad escludere o giustificare l'infrazione rilevata, emette il provvedimento sanzionatorio ed intima al Consorzio il pagamento della sanzione irrogata. La decisione è comunicata senza indugio dall'Organo Amministrativo al Consorzio ed è impugnabile nelle forme di legge. L'impugnazione sospende l'efficacia della sanzione sino alla definizione del giudizio.

Qualora il Consorziato non impugni il provvedimento dell'Organo Amministrativo, o impugni tardivamente il provvedimento in questione, l'irrogazione della sanzione sospende il Consorziato dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile fino al pagamento della sanzione; in ogni caso restano fermi gli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio.

In caso di mancato pagamento della sanzione non impugnata, o tardivamente impugnata, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo o dell'eventuale conferma da parte dell'autorità competente, l'esclusione del Consorziato può essere deliberata dalla prima assemblea utile del Consorzio ai sensi dell'art. 12.2 dello Statuto.

Per patto espresso, copia del presente Regolamento, unitamente a copia della lettera di contestazione costituiranno prova scritta ai sensi dell'art. 633 e ss. c.p.c. ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo per il recupero degli importi delle sanzioni pecuniarie non pagate.